



COMUNE DI ANGOLO TERME
Provincia di Brescia

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. N.
175/2016**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è disciplinata dall'articolo 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "*Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica*", come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100. La revisione straordinaria si aggiunge alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, di cui all'art. 20 del T.U.S.P., che gli enti devono effettuare annualmente con decorrenza 2018, corredata da apposita relazione tecnica, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.

Per gli enti locali, come per gli altri enti di cui all'art. 1, comma 611, della legge n. 190/2014, il provvedimento di revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della citata legge 190/2014.

Secondo l'articolo 24 del T.U.S.P. ogni amministrazione pubblica deve effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del decreto), individuando quelle che dovranno eventualmente essere alienate. La ricognizione deve essere effettuata anche nel caso in cui l'Ente non abbia partecipazioni, dando atto del suo esito negativo.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un "*piano di riassetto*" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni, come disposto dal comma 1 dell'art. 20 del T.U.S.P.

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

- tempestivamente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- entro il mese di ottobre, alla struttura di "*monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società*", prevista dall'articolo 15 del T.U.S.P. attraverso il portale online disponibile sul sito <https://portaletesoro.mef.gov.it>.

Una volta assunto il provvedimento di revisione straordinaria, le eventuali alienazioni delle partecipazioni dovranno avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione, come disposto dall'art. 24, comma 4 del sopra citato Decreto.

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà "esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Emergono quindi per le amministrazioni pubbliche importanti obblighi e adempimenti per "*mettere a punto*" idonei strumenti di controllo. I Comuni sono tenuti a provvedere, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione societaria, ad un effettivo monitoraggio sull'andamento delle società partecipate, al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell'Ente. Si ricorda infatti che, per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, dalla trasgressione di questi obblighi e dal perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può scaturire una responsabilità erariale a carico dei pubblici amministratori.

Secondo il comma 1 dell'art. 24 del TUSP, le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette che:

- non sono riconducibili ad alcuna categoria tra quelle elencate dall'articolo 4 del medesimo testo unico;
- non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del testo unico;
- ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del testo unico.

Più specificatamente, l'art. 4 del T.U.S.P., stabilisce che le amministrazioni non possano detenere quote del capitale di società per la *“produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”*.

Le categorie previste dall'articolo 4, che consentono invece alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. lgs. 50/2016 (codice degli appalti);
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato, in base alle disposizioni del Codice degli appalti;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede che:

- per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano *“acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (comma 3)*;
- che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 *(comma 6)*;
- che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili *(comma 7)*;
- che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche *(comma 8)*;
- che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica *(comma 9-bis)*.

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare *“l'esclusione totale o parziale”* dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre all'appartenenza alle *“categorie”* dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i *“requisiti”* previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, *“deve essere analiticamente motivato”*. Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

- dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del T.U.S.P.;
- evidenziare le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

- dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del T.U.S.P.: *“L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese”*.

Con il provvedimento di ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono verificare se vi sono società che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P., procedendo alla loro alienazione o al loro riassetto. L'articolo 20 impone la dismissione:

- delle partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dall'art 4;
- delle partecipazioni in società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
- nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del fatturato medio del triennio precedente. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-quinquies dell'articolo 26. Quindi:

- il limite del fatturato medio, di almeno un milione di euro, si applicherà dal 2020 con riferimento al triennio 2017-2019;
- per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il limite del fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito che vieta le *“partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”*.

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL 2015

Il provvedimento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione del 2015, come disposto dall'articolo 24 comma 2 del T.U.S.P.

I commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal T.U.S.P., che ne ha ampliato la portata. Il comma 611 della legge 190/2014, prevedeva:

- l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;
- la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;
- l'eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;
- l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate 2015 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 17 del 24/04/2015.

PARTECIPAZIONI DELL'ENTE ALLA DATA DEL 23.09.2016

La ricognizione straordinaria deve essere effettuata tenendo conto delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente alla data di entrata in vigore del T.U.S.P., ovvero il 23 settembre 2016. Pertanto la situazione del Comune di Angolo terme risultava essere la seguente:

1. Castione della Presolana - Monti del Sole S.r.l.
2. Cogeme S.p.A.
3. Valle Camonica Servizi S.r.l.
4. Consorzio della castagna di Valle Camonica Società Cooperativa

Per ciascuna delle società sopra elencate di cui il comune detiene una partecipazione diretta, verranno di seguito indicati:

- i principali dati sintetici (forma giuridica, sede, partita Iva, data costituzione, durata della società, quota di partecipazione, ecc.);
- l'oggetto sociale
- il risultato degli ultimi sei esercizi;
- il fatturato conseguito nell'ultimo triennio e la relativa media;
- l'analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP e le conseguenti azioni previste.

Esulano dalla procedura di revisione gli enti ed organismi partecipati non costituiti in forma di società.

CASTIONE DELLA PRESOLANA – MONTI DEL SOLE S.R.L.

Forma giuridica:	società a responsabilità limitata
Sede legale:	Via Donizetti, 15 – 24020 Castione della Presolana (BG)
Codice fiscale e Partita Iva:	01687020162

Sito internet:	www.montidelsole.it
Data di costituzione:	15/04/1986
Capitale sociale:	€ 550.966,00 i.v.
Quota di partecipazione del Comune:	0,035%
Organo di amministrazione della società:	Amministratore Unico
Compenso C.d.A.	€ 3.120,00

Oggetto sociale:

Società finalizzata alla produzione di servizi di interesse generale riconducibili allo sviluppo turistico del territorio – gestione impianti di risalita nel comprensorio della Presolana.

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2011	2012	2013	2014	2015
86	101	343	- 77.149	- 47.975

Fatturato conseguito nel triennio e relativa media

2013	2014	2015	Media triennio precedente
59.640	13.700	13.700	29.013,33

Analisi della partecipazione

La società Castione della Presolana – Monti del Sole S.r.l. era stata originariamente individuata quale soggetto finalizzato alla produzione di servizi di interesse generale riconducibili allo sviluppo turistico del territorio.

La società ad oggi non soddisfa alcune delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2 del T.U.S.P. ed in particolare:

- risulta priva di dipendenti;
- la società non ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore a € 500.000,00

Inoltre, si rileva altresì che anche il Comune controllante di Castione della Presolana, che possiede il 94,48% della società, ha previsto la cessione della rispettiva quota di partecipazione.

In conclusione si ritiene che, come già previsto nel piano di razionalizzazione adottato nel 2015, il Comune di Angolo Terme procederà alla cessione della quota posseduta in quanto non ritenuta più indispensabile per il perseguimento delle attività istituzionali dell'Ente e non rispondente ai criteri previsti dall'art. 20, comma 2 del D.Lgs. 175/2016. L'attività, inoltre, produce sistematicamente perdite d'esercizio.

COGEME S.P.A.

Forma giuridica: società per azioni

Sede legale:	Via XXV Aprile, 18 – 25038 Rovato (BS)
Codice fiscale e Partita Iva:	00298360173 - 00552110983
Sito internet:	www.cogeme.net
Data di costituzione:	28/07/1970
Capitale sociale:	€ 4.216.000 i.v.
Quota di partecipazione del Comune:	0,010%
Organo di amministrazione della società:	Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti
Compenso C.d.A.	€ 52.697,00

Oggetto sociale (riporto testualmente da statuto):

“La società ha per oggetto l’esercizio in proprio e/o per conto degli enti locali, nonché di soggetti terzi, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente, sia in via diretta che attraverso società partecipate e/o collegate, delle sottoelencate attività:

- a) la gestione dei servizi pubblici locali e sovracomunali degli enti locali soci;*
- b) la progettazione, la realizzazione, nonché la gestione di opere, edifici ed impianti pubblici o di pubblica utilità o pubblico interesse, nonché l’effettuazione di lavori, forniture e servizi pubblici in genere per gli enti pubblici locali soci, anche mediante la partecipazione ad accordi di programma ai sensi dell’art. 27 L. 08/06/1990 n.142 e della Legge Regionale della Lombardia 15/05/1993 n. 14 e successive modificazioni o di altre disposizioni di leggi nazionali o regionali in materia;*
- c) la progettazione, costruzione e gestione, su indicazione degli enti pubblici locali soci o per loro delega nome e conto, secondo le disposizioni di legge, di impianti pubblici e/o di pubblica utilità soggetti ad autorizzazione amministrativa;*
- d) la progettazione, costruzione e gestione, sia in proprio che in concessione o in affidamento, di impianti di produzione, trasporto, distribuzione dei gas, anche liquefatti, nonché il loro commercio ed ogni altra attività connessa o collegata col servizio gas, compresa la gestione per conto terzi di centrali termiche e di impianti di riscaldamento, condizionamento e simili;*
- e) la progettazione, costruzione e gestione di acquedotti, fognature, depuratori ed ogni altro impianto collegato alla gestione del ciclo completo delle acque;*
- f) la progettazione, costruzione e gestione di impianti di trattamento, selezione, recupero e smaltimento di rifiuti di qualunque tipologia;*
- g) la raccolta, il recupero, il trasporto, lo smaltimento ed il trattamento di tutti i generi di rifiuti tramite la progettazione, realizzazione e gestione di discariche controllate e di impianti a tecnologia complessa ivi compresi sistemi di termovalorizzazione, nonché tutte le attività inerenti l’igiene urbana e la salvaguardia ecologica dell’ambiente compreso il trattamento e la commercializzazione dei prodotti da essi derivati;*
- h) la progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione e la distribuzione di energia elettrica con i vari sistemi tecnologici;*
- i) l’organizzazione e la gestione di servizi per conto dei Comuni, enti in genere e loro consorzi, imprese private, con particolare riferimento alle opere ed ai servizi di pubblica utilità;*
- l) l’attività di ricerca, coltivazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di materiali lapidei ed affini e da essi derivati;*
- m) la coltivazione e gestione di terreni agricoli;*
- n) l’autotrasporto merci, anche per conto terzi;*
- o) l’attività di informatizzazione, consulenza e formazione;*
- p) telecomunicazioni, ivi compresa telefonia fissa o mobile, anche su rete;*
- q) la società può provvedere all’esercizio delle attività, di cui alle precedenti lettere, in ambito territoriale nazionale ed internazionale anche partecipando a procedure concorsuali e/o negoziali.*

In particolare la società e le società partecipate e/o collegate potranno operare anche nella forma di società miste ai sensi delle leggi vigenti.

La società ha per oggetto altresì:

l'assunzione e la cessione, nonché l'amministrazione e la gestione, di partecipazioni in altre società od enti; il coordinamento, l'organizzazione e l'interazione, anche dal punto di vista amministrativo ed economico-finanziario, di tutte le attività (produttive, commerciali e di qualsiasi genere) delle società controllate e/o partecipate svolgenti attività industriale e di servizi e qualunque attività di ausilio e di supporto a detta società, sotto il profilo economico, finanziario, amministrativo, organizzativo (quali a titolo esemplificativo, la definizione delle linee guida dei piani di sviluppo delle società controllate, la definizione degli obiettivi e delle linee guida per lo sviluppo di forme di integrazioni del gruppo con altre imprese, la definizione delle politiche generali di sviluppo delle attività di gruppo e delle politiche di investimento di gruppo); il finanziamento anche sotto forma di leasing; il coordinamento tecnico ed economico delle aziende industriali e commerciali e di servizi cui è interessata; la compravendita, la negoziazione, il collocamento, l'amministrazione, la gestione e la custodia di quote societarie e di titoli pubblici e privati; l'acquisto, la vendita, la permuta, la lottizzazione, la costruzione, la locazione, l'affitto, l'amministrazione la conduzione e la utilizzazione in genere di immobili; la società può inoltre esercitare ogni altra attività e compiere qualsiasi operazione necessaria, opportuna od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le operazioni finanziarie come il rilascio di avalli e fidejussioni a garanzia di operazioni di obbligazioni di terzi e l'assunzione di mutui passivi con garanzia ipotecaria.

Resta preclusa alla società:

- la raccolta e la sollecitazione del pubblico risparmio;*
- l'intermediazione mobiliare;*
- l'attività finanziaria rivolta al pubblico;*
- l'erogazione del credito al consumo;*
- l'esercizio di tutte quelle attività che secondo la legge sono riservate.*

Tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale possono essere esercitate dalla società sia in Italia che all'estero."

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2011	2012	2013	2014	2015
4.767.067	2.640.715	3.556.581	3.217.508	2.320.551

Fatturato conseguito nel triennio e relativa media

2013	2014	2015	Media triennio precedente
6.095.328	6.578.622	5.424.978	6.032.976

Analisi della partecipazione

La società Cogeme S.p.A. nasce nel 1970 per la gestione dei servizi di pubblica utilità (servizi idrici, energetici, ambientali ed informatici). Cogeme è uno strumento che consente agli Enti Locali di realizzare i propri compiti istituzionali di controllo e vigilanza dell'attività svolta dai gestori dei servizi pubblici.

Gli obiettivi strategici di Cogeme S.p.A. sono la gestione di partecipazioni in società di erogazione di servizi pubblici, la gestione dei servizi pubblici affidati, lo sviluppo della gestione associata dei servizi ai Comuni e il sostegno allo sviluppo economico-sociale del territorio.

Tale partecipazione consente ai soci pubblici di essere parte della gestione dei servizi pubblici di interesse generale gestiti dalla società e risulta indispensabile per perseguire al meglio le attività istituzionali dell'Ente.

La partecipazione nella società Cogeme S.p.A. risponde alle condizioni poste dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 175/2016, ossia:

- rientra tra le società previste dall'art. 4 del TUSP;
- non risulta priva di dipendenti né con un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti;
- non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società o enti partecipati dall'ente;
- la società ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore al milione di euro;
- la società gestisce servizi di interesse generale e comunque non ha prodotto risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- non si rileva la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- non si rileva la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del TUSP.

In conclusione, per le motivazioni sopra espresse, si ritiene di mantenere la partecipazione del Comune di Angolo terme nella società Cogeme S.p.A. senza la necessità di adottare interventi di razionalizzazione.

VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.

Forma giuridica:	società a responsabilità limitata
Sede legale:	Via Mario Rigamonti, 65 – 25047 Darfo Boario terme (BS)
Codice fiscale e Partita Iva:	02245000985
Sito internet:	www.vallecamicaservizi.it
indirizzo posta elettronica certificata:	cert@pec.vallecamicaservizi.it
Data di costituzione:	14/12/2001
Capitale sociale:	€ 33.808.984,00 i.v.
Quota di partecipazione del Comune:	0,6033%
Organo di amministrazione della società:	Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti
Compenso C.d.A.	€ 45.430,00

Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'esercizio dei seguenti servizi pubblici locali nell'ambito del territorio degli Enti locali Soci e nei limiti previsti dalla legge:

- 4.1.a) la produzione, il trasporto, il trattamento, la distribuzione del gas per qualsiasi uso; nell'ambito dell'attività espletata, promuove la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nel servizio, garantendo la neutralità nella gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo del mercato energetico, impedendo sia discriminazioni nell'accesso alle informazioni commercialmente sensibili, sia trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti della filiera;
- 4.1 b) la raccolta, il trasporto, il trattamento, lo smaltimento e l'eventuale riutilizzo dei rifiuti solidi urbani, speciali e tossico- nocivi, e servizi affini, ai fini della sopraccitata fase di conto di terzi sul territorio nazionale ed internazionale;

4.1.c) la captazione, l'acquisto, il sollevamento, il trattamento, il trasporto e la distribuzione dell'acqua la vendita per usi plurimi nonché la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di rifiuto, così come definito dall' art. 141, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

4.1.d) la produzione, il trasporto, la distribuzione e la vendita di energia termica ed elettrica, anche a mezzo di reti urbane (teleriscaldamento);

4.2. La società potrà inoltre gestire, previa le opportune verifiche di fattibilità, i servizi strettamente accessori, complementari o collegati con quelli di cui alle lettere del comma precedente, che risultino di interesse delle comunità a servizio delle quali la società opera.

In ogni caso, la società realizza la parte prevalente della propria attività a favore della collettività residente nel territorio degli enti pubblici che la controllano, informando costantemente la propria attività ai canoni del "in house providing", così come declinato in sede comunitaria e nazionale, in modo che sia sempre assicurata l'efficacia del sistema di controllo del presente statuto.

4.3. La società potrà altresì, quale attività connessa e complementare a quanto sopra specificato, svolgere studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad enti pubblici e privati nel settore dei pubblici servizi, nonché attività di progettazione e costruzione anche per conto terzi degli impianti relativamente anche ai servizi di cui ai precedenti punti, nonché studi di fattibilità, direzione lavori, che siano connessi alle proprie competenze aziendali.

4.4 Ai soli fini del conseguimento dello scopo sociale come sopra descritto, la società potrà, nei limiti previsti dalle vigenti norme di legge, compiere le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie ed opportune.

4.5 La società non può svolgere altre attività al di fuori di quelle di cui al presente articolo, non può svolgere la propria attività al di fuori del territorio di riferimento o a favore do soggetti che non siano soci, salve solo quelle ad esse meramente accessorie.

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2011	2012	2013	2014	2015
1.491.405	2.304.660	2.148.581	1.971.595	2.495.819

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2013	2014	2015	Media triennio
21.083.276	20.465.378	17.371.709	19.637.121

Analisi della partecipazione

La società Valle Camonica Servizi S.r.l. nasce nel 2001 per la gestione dei servizi pubblici locali riguardanti, in particolare, il servizio di igiene ambientale.

Si tratta di una società "in house" che gestisce il servizio di igiene ambientale mediante affidamenti diretti dei Comuni soci, vale a dire un servizio economico di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a, TUSP), strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, co. 1, TUSP).

Inoltre, la società è in grado di gestire il servizio di illuminazione pubblica che è un servizio pubblico locale, cioè un servizio di interesse generale, il quale richiede la realizzazione e gestione dei relativi impianti funzionali. Per questi motivi, la partecipazione sociale è ammissibile in base all'art. 4, comma 2, lett. a) del T.U.S.P.

Poiché le due attività esercitate da Valle Camonica Servizi (igiene ambientale e illuminazione pubblica) rientrano tra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2 del T.U.S.P., si procede con l'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri previsti dall'art. 20, comma 2 del T.U.S.P.:

- la società è gestita da un Consiglio di amministrazione composto da 5 membri;
- il numero degli amministratori non risulta superiore a quello dei dipendenti;

- il Comune non detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Valle Camonica Servizi S.r.l.;
- nei tre esercizi precedenti (periodo 2014-2016) Valle Camonica Servizi ha ottenuto un fatturato medio annuo nettamente superiore rispetto al minimo di euro 500.000;
- Valle Camonica Servizi non ha realizzato risultati negativi nei bilanci di esercizio chiusi nei cinque esercizi precedenti;
- con riferimento al contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. f), TUSP, Valle Camonica Servizi persegue una politica costante di ottimizzazione delle risorse impiegate e di riduzione dei costi operativi, nei limiti imposti dalla necessità di rispettare gli obblighi di qualità, sicurezza e di continuità del servizio continuità previsti nella convenzione per l'affidamento del servizio di igiene ambientale;
- in base all'art. 20, comma 2, lett. g), TUSP, non si ravvisa la necessità di aggregare Valle Camonica Servizi con altre società partecipate dal Comune, dato che la società è il gestore esclusivo dell'attività di igiene ambientale nei comuni del territorio della Valle Camonica (Provincia di Brescia) in cui esercita il servizio.

In conclusione, per le motivazioni sopra espresse, si ritiene di mantenere la partecipazione del Comune di Angolo terme nella società Valle Camonica Servizi S.r.l. senza la necessità di adottare interventi di razionalizzazione.

CONSORZIO DELLA CASTAGNA DI VALLE CAMONICA SOCIETA' COOPERATIVA

Forma giuridica:	società cooperativa a mutualità prevalente
Sede legale:	Piazzale Marcolini, 13 – 25050 Paspardo (BS)
Codice fiscale e Partita Iva:	01882460981
Sito internet:	www.consorziodellacastagna.it
Data di costituzione:	30/03/1996
Capitale sociale:	€ 218.580 i.v.
Quota di partecipazione del Comune:	0,45%
Organo di amministrazione della società:	Consiglio di Amministrazione composto da undici componenti
Compenso C.d.A.	€ 14.483,00

Oggetto sociale:

Società finalizzata alla coltivazione, valorizzazione ambientale, produzione, trasformazione e commercializzazione della castagna e dei prodotti da essi derivati.

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2011	2012	2013	2014	2015
- 42.277	- 34.377	- 48.787	- 48.405	- 51.041

Fatturato conseguito nel triennio e relativa media

2013	2014	2015	Media triennio precedente
307.311	277.805	225.779,71	270.298,57

Analisi della partecipazione

La società cooperativa Consorzio della Castagna di Valle Camonica ad oggi non soddisfa alcune delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2 del T.U.S.P. ed in particolare:

- la partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del D.Lgs. 175/2016;
- ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti(n. 11 amministratori – n. 2 dipendenti);
- la società non ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore a € 500.000,00;
- società che non gestiscono un servizio di interesse generale e che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

In conclusione si ritiene di procedere alla cessione della quota posseduta nel Consorzio della Castagna Società Cooperativa in quanto non ritenuta più indispensabile per il perseguimento delle attività istituzionali dell'Ente e non rispondente ai criteri previsti dall'art. 20, comma 2 del D.Lgs. 175/2016. L'attività, inoltre, produce sistematicamente perdite d'esercizio che stanno di fatto azzerando le dotazioni di capitale.